



Roma, 17 APRILE 2002

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO III

A TUTTI I CAPI DEGLI UFFICI
ED ISTITUTI CENTRALI E
PERIFERICI

LORO SEDI

Prot. N° 24677 Allegato
L. 6. 01. 00

Risposta al Foglio del
Dir. _____ Sez. _____ N° _____

OGGETTO: Rapporto di lavoro del personale a tempo determinato con compiti di vigilanza o di assistenza nei Musei (addetti ai servizi di vigilanza e assistenti tecnici museali).

AI SOPRINTENDENTI REGIONALI
LORO SEDI

p.c. Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro
S E D E

” Al Comitato per le Pari Opportunità
S E D E

” Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.:
C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. –
UNSA/SNABCA – CISAL –
F.A.L.D.B.A.C. – UGL – A.N.D.C.D. –
DIRSTAT – CIDA – R.D.B./CUB –
USPPI – LORO SEDI

Con la circolare n° 130/1999 del 13 luglio 1999 questa Amministrazione Centrale ebbe a precisare che, come previsto dal C.C.N.L. del Comparto Ministeri, i lavoratori a tempo determinato godono degli stessi diritti riconosciuti al personale a tempo indeterminato sia sotto il profilo giuridico, sia sotto il profilo economico.



Roma, 20

*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

SEGRETERIATO GENERALE

All.....

Prot. N.º *Allegati*

Risposta al Foglio del
Dir. *Sex* *N.º*

OGGETTO:

2

Tuttavia, fino all'entrata in vigore del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto predetto 16.02.1999, sottoscritto il 16.05.2001, la contrattazione collettiva del comparto non aveva introdotto una disciplina esaustiva del rapporto di lavoro a termine, con la conseguenza che continuava a sopravvivere la pregressa disciplina pubblicistica di cui al D.P.R. 31.03.1971, n. 276, infine disapplicato dall'art. 34 del C.C.N.L. citato.

Tale sopravvivenza della disciplina pubblicistica **fino alla disapplicazione del 16.05.2001** ha posto all'Amministrazione qualche problema interpretativo di rilevanza pratica in relazione alla spettanza al personale a termine del compenso per le turnazioni e sulla questione è stato posto, nello scorso mese, un quesito all'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale si attende un parere.

A prescindere da tale specifico problema, per venire incontro alle numerose richieste di chiarimento circa la concreta applicabilità delle disposizioni contrattuali e normative al personale a tempo determinato, si forniscono sinteticamente indicazioni utili alla gestione di competenza.

1) TRATTAMENTO STIPENDIALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - TRATTAMENTO FISCALE - AGGIUNTA DI FAMIGLIA - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO.

La disciplina è quella prevista dagli artt. 25, 32 e, per quanto riguarda gli **Assistenti Tecnici Museali** dall'art. 23 del C.C.N.L. 16.05.2001.



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

SEGRETARIATO GENERALE

Roma, 20.....

Al

Prot. N° Allegati

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N°

OGGETTO:

3

2) - PERIODO DI PROVA.

Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto a un periodo di prova non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata sino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore.

Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso salvo i casi di sospensione di cui al comma 11° dell'art. 19 del C.C.N.L. 16.05.2001.

Per gli **Assistenti Tecnici Museali** (lavoratori a termine a tempo parziale verticale) non si riducono proporzionalmente i termini previsti.

3) - FERIE.

La disciplina è quella prevista dall'art. 16 del C.C.N.L. 16.05.1995. Ovviamente, dato il riferimento ad un rapporto di lavoro a termine, le ferie spettanti sono quelle maturate in proporzione alla durata del servizio.

Per quanto riguarda in particolare gli **Assistenti Tecnici Museali**, i quali lavorano in regime di **tempo parziale verticale**, si applica il principio del proporzionamento alle giornate di lavoro prestate nell'anno, con trattamento economico commisurato alla durata della prestazione giornaliera (art. 23 comma 11°, C.C.N.L. 16.05.2001)



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
SEGRETERIATO GENERALE

Roma, *20*

All

Prot. N.º *Allegati*

Risposta al Foglio del
Div. *Sen.* *N.º*

OGGETTO:

4

4) - REGIME DELLE ASSENZE PER MALATTIA.

Resta valido quanto già indicato con la circolare n° 153/1999 prot. 35348 del 10 settembre 1999 e, per quanto riguarda gli **Assistenti Tecnici Museali**, i quali lavorano in regime di tempo parziale verticale, con la nota n° 41055 del 3.11.1999, ribadendo che anche per le assenze per malattia si applica a tale ultimo personale, in ragione del suddetto regime lavorativo, il criterio del proporzionamento alle giornate di lavoro prestate nell'anno (art. 23 , comma 11° C.C.N.L. 16.05.2001).

1) - PERMESSI.

5.1 - Permessi retribuiti

Spettano solo 15 giorni consecutivi in caso di matrimonio, ex art. 18 C.C.N.L. 16.05.1995, che possono essere richiesti anche entro i 30 giorni successivi all'evento.

Per gli **Assistenti Tecnici Museali**, che lavorano a tempo parziale verticale, i 15 giorni spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.

5.2 - Permessi non retribuiti

Possono essere concessi, per motivate esigenze, fino a un massimo di 15 giorni.

./.



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

SEGRETARIATO GENERALE

Roma, 20.....

Al

Prot. N° Allegati

Risposta al Foglio del
Dir. Sec. N°

OGGETTO:

5

**6) - ASSENZE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE
IVI COMPRESA LA L. 53/2000.**

Il personale ha diritto a tutte le assenze previste da **specifiche disposizioni di legge, ivi compresa la L. 53/2000**, che non siano limitate ai soli dipendenti a tempo indeterminato.

Per i casi di permesso per lutto, di cui alla citata legge 53/2000 (decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile), trova applicazione la generale disciplina del permesso per lutto contenuta nel comma 1, secondo alinea, dell'art. 18 del C.C.N.L. 16.02.1995.

Per quanto riguarda gli **Assistenti Tecnici Museali** (lavoratori a regime di tempo parziale verticale) si fa eccezione al criterio del proporzionamento per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legge 1204/71, che viene riconosciuto per intero anche per la parte non cadente in periodo lavorativo e il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.

7) - DIRITTO DI ASSEMBLEA

Il personale con rapporto di lavoro a termine ha diritto di partecipare durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali.

8) - DIRITTO AL BUONO PASTO

Il personale a termine ha diritto al buono pasto purché l'orario di lavoro sia conforme alle tipologie previste dall'accordo in materia.

Agli **Assistenti Tecnici Museali** il buono pasto non compete a causa della tipologia dell'orario (11 ore divise in due giorni).

AR

./.

5



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
SEGRETERIATO GENERALE

Roma, 20.....

All.....

Prot. N.º Allegati.....

Risposta al Foglio del
Div. Sex N.º

OGGETTO:
6

9) - LAVORO SUPPLEMENTARE O STRAORDINARIO

E' consentito al personale a termine. La disciplina di tale prestazione lavorativa per gli **Assistenti Tecnici Museali** (regime di tempo parziale verticale) è prevista dall'art. 23 commi 4° e ss. del C.C.N.L. 16.05.2001.

10) - PARTECIPAZIONE A PROGETTI

E' prevista dal C.C.I.M. sottoscritto il 12.07.2001 la partecipazione del personale a termine a progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi, con correlato diritto al trattamento accessorio, che, per gli **Assistenti Tecnici Museali**, è applicabile anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato (art. 23, comma 8°, C.C.N.L. 16.05.2001).

11) - DIRITTO ALLO STUDIO

Non spettano al personale a termine, sia con regime lavorativo a tempo pieno che parziale, i permessi per studio (art. 13 C.C.N.L. 16.05.2001).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Carmelo ROCCA)

ROB/gc